



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **329**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni provinciali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo.

Il giorno **11 Marzo 2016** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il decreto ministeriale 12 dicembre 2015 n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” specifica le modalità di gestione delle autorizzazioni per gli impianti di vigneti con uva da vino

Ritenuto tuttavia di dover dettare le prime disposizioni provinciali in materia di potenziale viticolo, per l’applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo;

La principale novità contenuta nella nuova Organizzazione Comune Vitivinicola adottata con il citato regolamento (UE) 1308/2013 è l’abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2016 del regime transitorio dei diritti di impianto di cui al Regolamento (CE) 1234/07. Tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Pertanto a partire dal 1 gennaio 2016 l’impianto o il reimpianto di un vigneto è consentito solo dietro concessione di un’autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n 1308/2013 alle condizioni stabilite al capo III del medesimo regolamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

– udita la relazione,

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1871 di data 26 ottobre 2015 concernente "Disposizioni provinciali applicative dei Regolamenti (CE) n.1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1213 del 19/02/2015. Disposizioni transitorie per la gestione dei diritti di reimpianto di vigneti";

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2015 n. 12272, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

Vista la circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 recante "Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio";

Considerata la nota della Commissione Europea del 15 gennaio 2015 prot. n. Ares (2015) 172494, relativa all'attuazione delle disposizioni transitorie per il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, con particolare riferimento alla validità dei diritti di reimpianto;

Considerato che le misure di gestione del potenziale viticolo sono applicate mediante disposizioni provinciali relative alle procedure per l'impianto, l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, e alle procedure per la realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati a finalità sperimentali, al consumo familiare ed alla produzione dei materiali di moltiplicazione;

Ritenuto necessario dare attuazione alla nuova normativa comunitaria relativa alla gestione del potenziale viticolo;

– a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare e adottare le allegate misure applicative del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente “l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, raccolte nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le disposizioni applicative della previgente normativa comunitaria in materia di potenziale vitivinicolo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3170 del 22 dicembre 2009 “Disposizioni provinciali applicative del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo.” come da ultimo modificata con deliberazione n. 2026 del 24 novembre 2014, continuano a trovare applicazione limitatamente alle procedure in corso alla data di adozione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la modulistica per la presentazione delle domande verrà approvata con determinazione del Dirigente del Servizio competente;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

MC - ADF